

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Roberto Stanghellini

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurezia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,  
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,  
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,  
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,  
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,  
M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, P. Di Biase, G. Cambria,  
F. Fiameni, M. Fiameni, A. Pratesi,  
A. Romano, A. Scaini, A. Sica,  
R. Stanghellini, S. Stringa,  
A. Vianello, S. Zanon

**Stampa**  
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26  
Rodengo Saiano (BS) - Tel.  
030/6810155

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 2/2007  
Periodico mensile,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 18.04.2025**

# RATIO

## Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

### Sommario 5/2025

<b>Opinione</b>	- Tempo di bilanci e tempo di relazioni	<b>3</b>
<b>Notizie in breve</b>		<b>4</b>

## Vigilanza

<b>Normativa</b>	- Relazione unitaria dei sindaci-revisori al bilancio 2024	<b>6</b>
<b>Verifiche</b>	- Composizione negoziata della crisi e collegio sindacale	<b>12</b>
	- Concordato preventivo nella liquidazione giudiziale	<b>16</b>
<b>Responsabilità</b>	- Nuove responsabilità patrimoniali dei sindaci	<b>21</b>

## Revisione legale

<b>Verifiche</b>	 - Circularizzazione fornitori e controllo del revisore delle risposte ricevute	<b>24</b>
	 - Procedure di completamento della revisione	<b>30</b>
	 - Revisione legale su saldi bancari, mutui e finanziamenti in essere	<b>36</b>
<b>ESG</b>	- Attestazioni ESG della direzione	<b>42</b>

## Enti locali

<b>Bilancio</b>	- Rendiconto di gestione 2024	<b>44</b>
-----------------	-------------------------------	-----------

# CONCORDATO PREVENTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 - D.Lgs. 26.10.2020, n. 147 - D.L. 24.08.2021, n. 118, conv. L. 21.10.2021, n. 147 - D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. L. 29.06.2022, n. 79 - D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 - D.L. 13.06.2023, n. 69, conv. L. 10.08.2023, n. 103 - D.Lgs. 13.09.2024, n. 136*

Il concordato nella liquidazione giudiziale rappresenta un'opportunità per i debitori o altri soggetti interessati di proporre un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, mirando a una soluzione più vantaggiosa rispetto alla semplice liquidazione. Il recente decreto correttivo-ter è intervenuto correggendo e chiarendone alcuni aspetti in modo da rendere più efficace lo strumento, in particolare con l'introduzione del *cram down* fiscale. Il nuovo quadro normativo può rendere il concordato uno strumento più attrattivo per la risoluzione delle crisi aziendali, contribuendo a un maggiore equilibrio tra le esigenze di creditori e debitori. Il ruolo del professionista indipendente, di nomina del tribunale, è richiesto solo nel caso, peraltro tutt'altro che improbabile, di stralcio dei privilegi fondamentale anche nell'ipotesi di valutazione da parte del tribunale di opposizioni dei creditori dissenzienti e/o dell'adesione forzosa dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

## SCHEMA DI SINTESI

CONCORDATO PREVENTIVO	⇒	Soggetti interessati	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il concordato può essere proposto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>.. dal debitore (o da soggetto collegato);</li> <li>.. dai creditori;</li> <li>.. da un terzo interessato (es. investitore o cliente).</li> </ul> </li> </ul>
	⇒	Finalità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proposta può prevedere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la prosecuzione dell'attività aziendale, anche tramite cessione o affitto dell'azienda, che potrebbe essere anche stato instaurato prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e proseguito dal curatore;</li> <li>.. una moratoria o ristrutturazione del debito;</li> <li>.. altre forme di soddisfacimento dei creditori.</li> </ul> </li> </ul> <p>La proposta può avere il fine di evitare la liquidazione parcellizzata e/o migliorare il soddisfacimento dei creditori.</p>
	⇒	Tempi e modi	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se l'istanza di concordato è del debitore e di società cui egli partecipi, o di società sottoposte a comune controllo</b>, deve essere proposta nel periodo di tempo che decorre dopo un anno successivo alla sentenza ed entro 2 anni dal decreto di esecutività dello stato passivo e tale proposta deve prevedere un apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo (liquidatorio) del 10%.</li> <li>• <b>Se è proposta da altri soggetti</b>, può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.</li> </ul>
	⇒	Più proposte	⇒	Possono essere presentate più proposte concorrenti.
PROFESSIONISTA INDIPENDENTE	⇒	Formulazione ante correttivo	⇒	Nella formulazione ante correttivo si precisava che il professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice della crisi ed è designato dal tribunale.
	⇒	Formulazione post correttivo	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il professionista</b>, incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, <b>deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;</li> <li>.. essere in possesso dei requisiti previsti dall'<a href="#">art. 2399 c.c.</a>;</li> <li>.. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né avere posseduto partecipazioni in essa.</li> </ul> </li> </ul>

## APPROFONDIMENTI

REQUISITI FORMALI  
DELLA PROPOSTA  
DI CONCORDATO

- **Contenuto**
  - Il contenuto della proposta deve fornire una **descrizione dettagliata delle modalità di soddisfacimento dei creditori**, con indicazione delle percentuali di pagamento offerte e delle tempistiche previste.
  - **La proposta, inoltre, può prevedere:**
    - .. la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, salvo che la società abbia emesso strumenti finanziari e, in questo caso, è obbligatoria la suddivisione in classi;
    - .. trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
    - .. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
- **Schemi di attuazione**
  - La proposta può prevedere diversi schemi di attuazione, tra cui:
    - .. **liquidatorio**, che si basa sulla cessione dell'intero patrimonio o di parte di esso ai creditori o a un soggetto terzo, che assume l'obbligo di soddisfare i creditori;
    - .. **con continuità aziendale**, che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche tramite affitto o cessione dell'azienda a un soggetto che garantisca il pagamento dei creditori;
    - .. **concordato misto**, che combina elementi di liquidazione con la continuazione parziale dell'attività aziendale.
- **Privilegio, pegno o ipoteca**
  - La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non siano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella **relazione giurata di un professionista indipendente** e designato dal tribunale.
  - Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Un **elemento fondamentale della proposta** in caso di soddisfazione parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca è la relazione di un professionista indipendente.

RELAZIONE  
DEL PROFESSIONISTA  
INDIPENDENTE

- **Finalità**
  - **La relazione dell'esperto è un elemento determinante per il successo del concordato, in quanto:**
    - .. fornisce ai creditori e al giudice un'analisi imparziale della proposta;
    - .. consente al tribunale di valutare la convenienza;
    - .. aumenta la trasparenza e la credibilità della proposta, favorendo il consenso dei creditori e come base per eventuali opposizioni all'omologa;
    - .. fornisce la base per l'eventuale adesione forzata dell'agenzia e degli enti previdenziali.
  - Se la relazione evidenzia incoerenze o criticità significative, il giudice può dichiarare l'inammissibilità della proposta.

**CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE**

- La relazione dell'esperto deve contenere le seguenti componenti.
  - **Verifica dell'attivo realizzabile nella liquidazione giudiziale**
    - La verifica dell'attivo realizzabile deve basarsi sia sugli elementi a piano che sulle informazioni e l'attività già svolta dal curatore acquisendo l'inventario, il programma di liquidazione e le relazioni aggiornate ed ogni altro elemento.
    - Deve stimare le spese per la realizzazione dell'attivo in sede di liquidazioni (spese di pubblicazione, azioni legali, ecc.).
  - **Verifica del passivo con distinzione del grado di privilegio e delle cause di prelazione**
    - Anche in questo caso le informazioni contabili devono essere integrate con l'attività svolta dal curatore in sede di verifica del passivo (se svolta) e di domande di insinuazione al passivo già pervenute e non ancora discusse.
  - **Verifica dell'attivo concordatario**
    - Per determinare la convenienza della proposta (o delle proposte) devono essere acquisiti, in modo critico, gli elementi e le garanzie poste a fondamento della stessa.
  - **Convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione giudiziale**
    - In particolare, se lo stralcio interessa anche i debiti tributari è opportuno che il professionista esprima una valutazione o fornisca gli elementi per la valutazione del trattamento non deteriore dei debiti stralciati.
  - **Rispetto dell'ordine delle legittime cause di prelazione**
    - Deve essere verificato che la proposta, in relazione all'attribuzione del ricavato in sede di liquidazione giudiziale, non alteri le legittime cause di prelazione.
    - La modalità più chiara è effettuare un confronto tra l'ipotesi di riparto in sede di liquidazione giudiziale e la proposta o le proposte.

	Liquidazione giudiziale			Proposta 1		Proposta 2	
<b>Attivo</b>				1.505.000		1.583.333	
<b>Immobiliare ipotecato</b>	<b>1.000.000</b>						
<b>Mobiliare</b>	<b>500.000</b>						
<b>Totale</b>	<b>1.500.000</b>						
<b>Passivo</b>		%	Pagamento	Pagamento	%	Pagamento	%
<b>Spese prededotte</b>	100.000	100%	100.000	100.000	100%	100.000	100%
<b>Credito ipotecario</b>	<b>1.200.000</b>	<b>78%</b>	<b>933.333</b>	<b>900.000</b>	<b>75%</b>	<b>933.333</b>	<b>78%</b>
<b>Privilegiati</b>	200.000	100%	200.000	200.000	100%	200.000	100%
<b>Erario</b>	<b>400.000</b>	<b>67%</b>	<b>266.667</b>	<b>250.000</b>	<b>63%</b>	<b>300.000</b>	<b>75%</b>
<b>Privilegiati incapienti</b>	266.667	0%	0	-	0%	-	0%
<b>Chirografari</b>	500.000	0%	0	55.000	11%	50.000	10%
			<b>1.500.000</b>	<b>1.505.000</b>		<b>1.583.333</b>	

- **La proposta 1**, pur destinando risorse superiori a quelle ricavabili dalla liquidazione, ha l'effetto di alterare le legittime cause di prelazione sia per i creditori ipotecari che per l'erario.
- **La proposta 2**, rispetta l'ordine dei privilegi ed è preferibile all'ipotesi liquidatoria sia in termini assoluti che relativi.

- **Conclusioni**
  - Parere sulla **realizzabilità del piano** e sulla **convenienza del concordato** per i creditori.
  - Eventuali **criticità** o **rischi** individuati.

VALUTAZIONE  
DELLA PROPOSTA

## • Procedura

- Dopo la presentazione della proposta, il tribunale esamina l'ammissibilità del concordato, acquisisce il parere del curatore e valuta la presenza dei requisiti formali e sostanziali.
- Il Giudice delegato acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, sia comunicata ai creditori tramite PEC.
- Nel medesimo provvedimento **il giudice delegato fissa un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30**, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

## • Voto

- Se la proposta o le proposte sono ritenute ammissibile, si avvia il procedimento di voto.
- **Il quorum per l'approvazione è il seguente:**
  - .. maggioranza del valore dei crediti espressi nel voto;
  - .. se sono previste classi di creditori, il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza delle classi.
- **In caso di più proposte ammesse al voto e approvate**, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

## • Omologazione

- **Decorso il termine stabilito per le votazioni**, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
- **Se la proposta è stata approvata**, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti (tramite PEC e solo se non possibile tramite Posta raccomandata).
- **Se l'omologazione è negata**, la procedura di liquidazione giudiziale prosegue.

## • Opposizioni

- **Con decreto fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni**, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, **la relazione è redatta e depositata dal curatore nei 7 giorni successivi**.
- Il giudice può omologare in presenza di opposizioni il concordato solo se:
  - .. è rispettata la parità di trattamento tra creditori della stessa classe;
  - .. non vi sono atti di frode o violazioni di legge;
  - .. il piano risulta attuabile e conveniente rispetto alla liquidazione.

• Cram down  
fiscale

- **La proposta è omologata anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 244, c. 1 del Codice della crisi e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'art. 240, c. 4 del Codice della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

## VERIFICHE

## vigilanza

EFFETTI ED ESECUZIONE  
DEL CONCORDATO

- **Liquidazione giudiziale**
  - **Quando il decreto di omologazione diventa definitivo**, il curatore rende conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
  - **Eventuali impugnazioni dello stato passivo** si interrompono e possono essere riassunte dal proponente o nei confronti del proponente.
- **Creditori**
  - **Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale**, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. I creditori privilegiati e garantiti ricevono il trattamento previsto dalla proposta. Non è più possibile per i creditori attivare procedure esecutive individuali, salvo conservare le azioni nei confronti dei coobbligati o dei fidejussori.
- **Termine**
  - Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.
- **Monitoraggio**
  - Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

## REVOCA

- **Risoluzione**
  - Il tribunale può dichiarare la risoluzione del concordato in caso di **inadempimento sostanziale**, se il debitore o il soggetto obbligato non eseguono le prestazioni essenziali del piano.
  - Se le garanzie promesse non sono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione entro il termine di un anno dall'ultimo adempimento.
- **Annullamento**
  - **Il tribunale può annullare il concordato omologato se dolosamente è stato:**
    - .. sovrastimato il passivo;
    - .. oppure è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
- **Conseguenze**
  - **Se il concordato è risolto**, la liquidazione giudiziale riprende e i creditori riacquistano i loro diritti individuali.

## CONCLUSIONI

- Il professionista indipendente nel concordato preventivo nella liquidazione giudiziale, pur dovendo agire come il professionista indipendente, **in sede di relazione ex art. 84, c. 5 presenta alcune peculiarità:**
  - .. la sua nomina è da parte del tribunale e non del proponente;
  - .. il suo interlocutore principale è il curatore della liquidazione giudiziale;
  - .. le sue verifiche sono svolte sia con i classici criteri della revisione sia acquisendo elementi dalla procedura (stato passivo, domande di insinuazione, programma di liquidazione, perizie, ecc.).
- Il suo parere è rivolto sia ai creditori sia, soprattutto, agli organi della procedura che devono esprimersi:
  - .. sulla validità della proposta;
  - .. in sede di omologa su eventuali opposizioni o relativamente alla posizione dei creditori pubblici.

# ATTESTAZIONI ESG DELLA DIREZIONE


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 6.09.2024, n. 125

La lettera di attestazione della direzione (*letter of representation*) è un documento ufficiale redatto e sottoscritto dal management aziendale (generalmente l'amministratore delegato, il direttore generale o il C.F.O.), indirizzato al revisore, nel quale la direzione dichiara formalmente che le informazioni fornite durante il processo di revisione o *assurance* (finanziario ed ESG) sono accurate, complete e corrette, riflettono correttamente la realtà operativa, finanziaria o non finanziaria, dell'impresa, sono conformi ai principi contabili o standard applicabili e sono accompagnate da tutte le evidenze e documentazioni rilevanti richieste dal revisore.

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

NATURA DELLE LETTERE  
DI ATTESTAZIONE  
DELLA GOVERNANCE

- La governance, nella prassi operativa, produce 2 lettere di attestazione ben distinte, ciascuna con proprie finalità e processi documentali; la revisione ESG prevede, infatti, un sistema di controllo specifico, metodologie differenti e una procedura di *assurance* separata da quella finanziaria.
- **Natura finanziaria**
  - Il documento riguarda le informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali, è indirizzato al revisore contabile, è redatto secondo gli standard internazionali ISA e **conferma correttezza, completezza e conformità ai principi contabili.**
- **ESG**
  - Il documento copre le **informazioni non finanziarie, gli indicatori ESG e i processi di sostenibilità aziendale**, è indirizzato al revisore di sostenibilità (o *auditor* ESG), è conforme agli standard ISAE 3000 e ESRS e risponde agli obblighi di cui all'art. 8 D.Lgs. 125/2024.

CONTROLLI  
DEL REVISORE  
DI SOSTENIBILITÀ

- **Finalità**
  - Il revisore di sostenibilità, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 125/2024, non può limitarsi ad accettare passivamente le attestazioni della governance, ma **deve svolgere controlli rigorosi per assicurare che quanto dichiarato nella lettera di attestazione** consegnatagli dalla direzione sia coerente con le evidenze raccolte durante l'*audit* di sostenibilità.
- **Attività**
  - **Tali controlli comprendono:**
    - .. l'analisi critica della ragionevolezza delle affermazioni;
    - .. l'effettuazione di test sull'efficacia del sistema di controllo interno e di *risk management* ESG;
    - .. la richiesta di evidenze a supporto (*audit* interni, verbali, analisi strategiche);
    - .. l'esecuzione di interviste dirette per valutare consapevolezza e coerenza interna della governance.
- **Conseguenze**
  - Se la lettera di attestazione risulterà coerente con le evidenze raccolte, il revisore sarà in grado di confermare la conformità del processo di rendicontazione agli standard ESRS e alla normativa vigente.
  - Viceversa, eventuali incoerenze o insufficienze nella lettera possono portare il revisore a modificare il giudizio o a richiedere ulteriori approfondimenti.

## CONCLUSIONI

- Le lettere di attestazione non devono mai ridursi a semplici “timbri burocratici” finali e, al contrario, rappresentano il sigillo finale su un processo gestionale integrato.
- In un contesto normativo in cui la sostenibilità è oggetto di *assurance* esterna obbligatoria, il rischio maggiore non è più solo quello di “alterare i dati”, ma di trasformare la sostenibilità in un esercizio documentale privo di reale governance; considerazioni analoghe sono valide ove riferite a un procedimento di *assurance* applicato a un contesto di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria (VSME).
- Non è sufficiente firmare; ma occorre gestire, monitorare e integrare la sostenibilità nella strategia aziendale: solo così le attestazioni ESG diventeranno leve strategiche e non semplici formalità.